

Progetto di legge presentato dal
Ministro di grazia e giustizia, nella
Sessanta del 21 agosto 1849. (V. il nu=
diario al n. 434).

Signori!

Il Codice di Commercio che venne promulgato sul principio dell'anno 1843 ordinava la composizione dei Tribunali Commerciali, ma sopravvennero ben presto le Regie Patenti del 24 Aprile dello stesso anno che ne sospesero l'istituzione, e lasciarono in piedi i Consolati di Torino e di Vercelli nei quali intervergono bensì alcuni Sindaci che sono commercianti, ma il loro voto è decisivo nelle materie di mera perizia, e nelle altre è puramente consultivo, e così nella maggior parte dello Stato il Codice di Commercio, appena venuto in luce, rimase paralizzato in una delle sue parti principali.

È ora intendimento del

Governo che i Tribunali di
Commercio siano riordinati
dove già esistono, e vengano
senza più istituiti dove lo
richiegga il bisogno, e special-
mente nelle città di Torino
e di Vicenza, ma lo spirito
delle nostre politiche institu-
zioni rende conveniente una
riforma circa alla elezione
dei giudici, la nomina dei
quali era dal Codice riservata
al Re. Ai Tribunali di
Commercio, avuto riguardo al
fine della loro istituzione,
e perchè meglio ispirino
la fiducia dei commercianti,
si adisce piuttosto il sistema
elettivo, che già si trova
in vigore presso ad altre
Nazioni a noi vicine: si è
perciò che io presento d'ordine
del Re, alla vostra delibe-
razione questo progetto di
legge.

Proj. 13.
N.º 4.

Progetto di legge presentato al
Ministro di Grazia, e Giustizia nelle
sessioni del 21 Agosto 1869.

Istituzione del Trib. di Commercio

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sostenere la Discussione.

Art. 1°

I Tribunali di Commercio attualmente stabiliti nelle Città di Genova, Chiavari, Novi, Savona e S. Remo cesseranno dalle loro funzioni sul giorno 31 Dicembre del corrente anno 1849, e saranno riorganizzati nel modo prescritto dal tit. 1. lib. 4 del Codice di Commercio, e dalle seguenti disposizioni.

Art. 2°

Nelle Città di Torino e di Novara, per le quali colle Regie Patenti del 24 Aprile 1843 furono provvisoriamente conservati i Magistrati del Consolato, e nelle altre Città dove la giurisdizione commerciale viene di presente esercitata dai Tribunali di prima cognizione, i Tribunali di Commercio si saranno, secondo il bisogno, ordinati con Reali Decreti.

Art. 3°

Mediante il riordinamento dei Tribunali di Commercio nelle suddette Città di Genova, Chiavari, Novi, Savona e S. Remo, e la istituzione dei medesimi che dovrà farsi, come nell'articolo precedente, nelle Città di Torino e di Novara, ed suorrendo in altre Città, cesserà la giurisdizione dei Tribunali di Commercio attualmente esistenti, e quella che all'art. 1° di detta Regia Patente 24 aprile 1843 venne riservata ai Consolati e ai Tribunali di prima cognizione.

Art. 4°

Le cause civili vertenti avanti ai Consolati e Tribunali di Commercio

che vorranno cessare dalle loro funzioni, saranno costituiti avanti ai nuovi Tribunali che verranno instituiti.

Le cause criminali saranno proseguite e giudicate dai Magistrati e Tribunali ordinarii secondo le regole di competenza, e nelle forme stabilite dal vigente Codice di procedura criminale.

Art. 5°

I membri dei Tribunali di commercio saranno eletti dalla generale adunanza dei notabili commercianti.

Art. 6°

La lista dei notabili sarà formata per la prima volta dai Consolati e Tribunali di commercio che sono attualmente in attività, ovvero dai Tribunali di prima cognizione esercenti la giurisdizione commerciale.

Sarà quindi in ogni anno riveduta e riformata con le debite aggiunte o detrazioni dai nuovi Tribunali di commercio che verranno come sopra instituiti.

Art. 7°

La lista dei notabili comprenderà non meno di venticinque commercianti per le città aventi una popolazione non eccedente le quindici mila anime, e sarà aumentata di un elettore per ogni mille d' eccedenza.

Art. 8°

L' adunanza dei notabili sarà convocata in ogni anno nel primo giorno non feriato del mese di Dicembre, dal Presidente del Tribunale di commercio, il quale ne avrà la presidenza.

In sua mancanza presiederà il più anziano fra i Giudici.

L' adunanza che si terrà per le prime elezioni sarà presieduta rispettivamente dal Presidente dell' attuale Tribunale di commercio, o da quello del Consolato, oppure da quello del Tribunale di prima cognizione.

Art. 9°

La votazione sarà segreta, e si osserveranno in oltre le forme prescritte per la elezione dei Consiglieri comunali.

Nelle città però, dove il numero dei commercianti notabili portati sulla lista non eccederà i cinquanta, si eleggeranno due soli scrutatori, e dove il numero sarà maggiore gli scrutatori saranno quattro.

Il più giovane de' scrutatori adempirà alle funzioni di Segretario.

S

Art. 10.

Si eleggerà in primo luogo il Presidente, in secondo luogo si eleggeranno i Sindaci, ed in ultimo i Sindaci Supplenti.

Art. 11.

Per la prima volta il Presidente sarà eletto per due anni, ed anche per due anni sarà eletta la prima metà dei Sindaci; l'altra metà sarà eletta per un anno solo.

Formeranno la prima metà i Sindaci che avranno ottenuto maggioranza di voti; ed in caso di parità il più vecchio d'età sarà preferito.

Nelle posteriori elezioni tutte le nomine saranno fatte per due anni.

Il medesimo si opererà quanto ai Sindaci Supplenti.

Art. 12.

Il verbale delle elezioni sarà trasmesso al Guardasigilli, il quale, essendo regolare, le approverà, ed in caso contrario, annullandole, provvederà perché l'adunanza dei notabili commercianti sia nuovamente convocata.

Art. 13.

Approvate le elezioni, i membri eletti del Tribunale saranno ammessi al giuramento, ed entreranno nell'esercizio delle loro funzioni al primo di Gennaio.

Art. 14.

L'intervento del Consulatore legale, di cui è fatta menzione all'art. 663. Del Codice di commercio, alle udienze del Tribunale ed alle votazioni, ed il suo voto consultivo non saranno di rigore; ma sarà facultativo al Tribunale il richiederli.

Art. 15.

L'articolo 661 Del Codice di commercio rimane abrogato.

Il Marchese Guadagni, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Gazzetta degli atti del Governo.

Dato in Torino il 21 Agosto 1849.

Alfonso Emanuele

Della Speranza